

COVID-19 e provvedimenti di emergenza: Consob si avvale dei poteri introdotti dall'Articolo 17 del "Decreto Liquidità" emanato l'8 aprile 2020, prevedendo nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni

In data 9 aprile 2020, Consob - esercitando i poteri conferitigli dal cd. "decreto liquidità" (D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, Articolo 17¹) - ha adottato due nuove delibere concernenti l'obbligo, rispettivamente (i) di comunicazione di partecipazioni rilevanti e (ii) di effettuare la cd. "dichiarazione delle intenzioni", in funzione di determinate soglie di partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto di alcune società quotate (come meglio indicato di seguito).

Le previsioni contenute in tali delibere si applicano dall'11 aprile all'11 luglio 2020 (salvo revoca anticipata) in relazione alle 104 società quotate ad azionariato particolarmente diffuso specificamente individuate dall'Autorità negli elenchi allegati alle citate delibere.

ULTERIORI OBBLIGHI DI TRASPARENZA IN RELAZIONE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Con la delibera n. 21326², Consob ha introdotto due nuove soglie rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'Articolo 120 del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato (il TUF). L'Articolo 120 del TUF prevede infatti, in capo agli azionisti, determinati obblighi di notifica al variare di specifiche soglie di partecipazione, stabilite in base alle "dimensioni" della società quotata partecipata.

In particolare, con la delibera n. 21326 è stata introdotta:

- i. la soglia dell'1% per le società non qualificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI) e incluse nella Sezione A) dell'elenco allegato alla delibera;
- e
- ii. la soglia del 3% per le società qualificabili come PMI e incluse nella Sezione B) dell'elenco allegato alla delibera.

Queste nuove soglie si aggiungono alle (e non sostituiscono, quindi, le) soglie attualmente previste dall'Articolo 120 del TUF e dalla relative disposizioni regolamentari di attuazione per le PMI (i.e. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%) e per le società che non sono PMI (i.e. 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%).

Normalmente l'obbligo di notificare a Consob e alla società quotata partecipata è determinato da una variazione della partecipazione detenuta che comporti il superamento o la riduzione di tale partecipazione al di sopra o al di sotto delle predette soglie³. Tuttavia, la delibera n. 21326 prevede che gli azionisti che, alla data di entrata in vigore di tale delibera (11 aprile 2020), si trovino a detenere una partecipazione in una delle società quotate di cui all'elenco allegato alla citata delibera superiore alle nuove soglie⁴ ma inferiore alle soglie già esistenti⁵, debbano procedere alla notifica a prescindere dalla circostanza di aver o meno effettuato acquisti di azioni. In tale specifico caso, la notifica dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dall'11 aprile 2020⁶.

Si ricorda che gli obblighi di notifica di partecipazioni rilevanti, inclusi quelli introdotti dalla delibera Consob 21326, trovano applicazione anche nei confronti delle società quotate in relazione alle azioni proprie dalle stesse detenute.

ANTI-SCORRERIE

La delibera n. 21327⁷ ha introdotto un'ulteriore soglia - pari al 5% - al raggiungimento o superamento della quale sorgono, in capo all'acquirente, gli obblighi di comunicazione previsti dall'Articolo 120, comma 4-bis, del TUF.

Tale norma prevede che l'acquirente debba dichiarare gli obiettivi che lo stesso ha intenzione di perseguire nel corso dei 6 mesi successivi all'acquisto. Nella dichiarazione deve essere indicato inoltre, tra le altre cose, se l'acquirente intende o meno proseguire con i propri acquisti e se lo stesso intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società.

Restano ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25% previste dal citato Articolo 120, comma 4-bis, del TUF.

[1] I decreti legge sono emanati dal Governo e sono immediatamente efficaci ma necessitano di essere convertiti in legge dal Parlamento. Il Parlamento può convertire il decreto legge in legge, rifiutarsi di convertirlo o convertirlo con modifiche.

[2] <http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21326.htm>

[3] In particolare, l'Articolo 121 del Regolamento Consob n. 11971/99 (come successivamente modificato) prevede che la notifica sia effettuata entro 4 giorni di negoziazione dall'evento che ha determinato il superamento della soglia rilevante.

[4] i.e., 3% per le PMI e 1% per le società che non sono PMI.

[5] i.e., 5% per le PMI e 3% per le società che non sono PMI.

[6] La notifica non è dovuta qualora la stessa sia stata già effettuata in ottemperanza a quanto prescritto dalla delibera Consob n. 21304 del 17 marzo 2020. Tale delibera, abrogata dalla delibera n. 21326, aveva già previsto le soglie dell'1% e del 3% in relazione però ad un numero limitato di società quotate ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso, come individuate nell'elenco allegato alla delibera stessa.

[7] <http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21327.htm>

Per qualsiasi chiarimento o necessità in relazione all'argomento che precede, si prega di contattare:



Mario Ortu
mario.ortu@orsingher.com



Nicola Barra Caracciolo
nicola.barracaracciolo@orsingher.com



Federico Bonetti
federico.bonetti@orsingher.com



Francesca Flego
francesca.flego@orsingher.com

You are receiving this newsletter because you are registered in our database. To unsubscribe please send an email to unsubscribe@orsingher.com. If you would like to provide feedback (which would be much appreciated) please contact: francesca.flego@orsingher.com.